

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRENINO ORIENTALE" in sigla
"G.A.L. TRENINO ORIENTALE"**

ART. 1**DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRENINO ORIENTALE"** in sigla **"G.A.L. TRENINO ORIENTALE"**.

ART. 2**SEDE**

La sede legale è a Borgo Valsugana (TN), presso la sede del Consorzio dei Comuni del BIM BRENTA, in Corso Ausugum, 82. Essa potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo. Il GAL potrà avere anche delle sedi operative localizzate nei rispettivi territori delle Comunità di Valle che partecipano al GAL.

ART. 3**SCOPI ED ATTIVITA'**

L'Associazione non ha scopo di lucro e opera prevalentemente all'interno della Provincia Autonoma di Trento.

L'Associazione ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali, sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio, partecipando attivamente ad iniziative comunitarie, nazionali e provinciali e comunque ad ogni altra iniziativa avente le medesime finalità.

L'Associazione assolve in particolare le seguenti funzioni:

- predisposizione di una Strategia di Sviluppo locale di Tipo Partecipativo (SLTP), così come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) della Provincia autonoma di Trento nel quadro della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo Locale LEADER" e degli eventuali adeguamenti ed aggiornamenti;

- attuazione, coordinamento, supervisione, monitoraggio e verifica di tutte le iniziative contenute nella Strategia SLTP;

- informazione, animazione, formazione ed assistenza tecnica ai potenziali attuatori;

- ogni altra attività funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

L'Associazione, inoltre, potrà intraprendere azioni per la valorizzazione delle risorse locali favorendone ogni utile integrazione e coordinamento con altri progetti ed iniziative di sviluppo.

L'Associazione potrà farsi promotrice o partecipare a reti, network e consorzi nazionali ed internazionali costituiti per il raggiungimento delle finalità sociali.

ART. 4**DURATA**

L'Associazione ha una durata fino al 31.12.2023.

Alla scadenza la durata sarà prorogata automaticamente di anno in anno salvo che intervenga delibera dell'assemblea per lo scioglimento, delibera che dovrà essere assunta entro i due mesi antecedenti la scadenza.

ART. 5**ESERCIZIO FINANZIARIO**

Gli esercizi sociali hanno durata dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni

Luigi Bricca
Carlo Carini



anno.

ART. 6

GLI ASSOCIATI

Oltre ai fondatori possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e i soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali collegati allo sviluppo rurale, in qualunque forma costituiti, operanti nel territorio di intervento dell'Associazione e i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale. L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio direttivo, previa domanda degli aspiranti contenente tutte le informazioni necessarie per comprovare l'interesse all'attività dell'Associazione ed è condizionata al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Ogni associato si impegna:

- a farsi promotore di idee progetti e proposte innovative finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale delle zone rurali;
- a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;
- a osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti oltre che le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale.

Art. 7

RECESSO DEL SOCIO

Non è ammesso il recesso dall'Associazione prima della piena attuazione della Strategia di SLTP approvata nel quadro della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) della Provincia autonoma di Trento.

Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. o PEC.

La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in cui è stata presentata, purché giunga entro la data del 30 settembre.

Gli associati che avranno presentato la dichiarazione di recesso oltre il predetto termine, saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di contribuzione.

Art. 7 bis

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato non è trasmissibile. Essa si perde per decesso, oltre che per recesso o estinzione dell'ente associato, nonché per esclusione dell'associato per gravi motivi. Sono gravi motivi la morosità o l'incompatibilità.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può essere escluso l'associato:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non osservi le disposizioni dello Statuto o dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo legalmente assunte;
- che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificato motivo, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che

pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata a regolarizzare la sua posizione e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art. 7 ter

DECADENZA DEL SOCIO

Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote associative, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione (GAL):

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti.

Art. 9

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La rappresentanza degli associati in assemblea viene attribuita al soggetto che esercita la legale rappresentanza o a un suo delegato.

Gli associati possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta da altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, tranne, in questo caso, per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alle responsabilità dei Consiglieri.

Nessun associato può essere portatore per più di una delega.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati, anche per gli assenti e i dissenzienti.

Art. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione:

- del rendiconto economico-finanziario di esercizio;
- delle relazioni sulle attività svolte e sui programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua vece dal vicepresidente, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza, inviato almeno cinque ~~otto~~ giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun associato, alla rispettiva sede o all'indirizzo comunicato all'associazione.

L'ordine del giorno, in caso di necessità e urgenza, può essere integrato

Ferrino Cavaria
Luigi Riviere



sino a ventiquattro ore prima dell'adunanza, mediante avviso comunicato a ciascuno degli associati con le modalità innanzi indicate.

Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati, in seconda convocazione la seduta si intende valida indipendentemente dal numero degli associati presenti.

Per l'assunzione delle delibere è necessaria la maggioranza dei membri presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

Per le modifiche dello Statuto e per la delibera di scioglimento è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea deve essere pure convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati. L'assemblea deve essere convocata nella sede sociale o anche fuori dalla sede purché nel territorio delle quattro Comunità di valle.

Art. 11

FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente: in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il suo presidente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e ove necessario dagli scrutatori.

Art. 12

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'assemblea:

- nominare e revocare il Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare le Strategie di SLTP e gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti;
- stabilire le direttive generali dell'Associazione;
- approvare il rendiconto di esercizio redatto nelle forme di legge;
- apportare le modifiche statutarie;
- deliberare su ogni altra questione demandatale dalla legge o dallo statuto;
- deliberare sull'ammontare del compenso o dell'indennità da riconoscere al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, nei limiti fissati dalla legge; nominare a maggioranza semplice e su proposta, non vincolante, del Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione (GAL) è amministrata da un Consiglio Direttivo, in cui la rappresentanza dei partner economici e delle associazioni deve essere almeno pari al 51% (cinquantuno per cento), ed è composto dal Presidente e da un minimo di 4 ad un massimo di 17 membri, comunque entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in base al quale, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è un organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a meno che gli stessi non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

I componenti del Consiglio Direttivo, nonché il Presidente, restano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. La cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 14

FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente quando lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto di esercizio e della quota annuale associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire a mezzo mail, lettera o fax con almeno 5 giorni di anticipo.

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri; per l'approvazione delle delibere la maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle sedute verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- la nomina del Vicepresidente dell'associazione (GAL);
- la gestione ordinaria dell'attività dell'associazione (GAL), compresa l'attivazione della struttura organizzativa;
- la nomina, ove richiesto dalla normativa vigente, del Responsabile Amministrativo;
- la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno;
- la predisposizione del bilancio preventivo contenente le previsioni di entrate e di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea contestualmente al bilancio consuntivo;
- la predisposizione di progetti e programmi da presentare nell'ambito di iniziative e/o programmi comunitari e nazionali riguardanti lo sviluppo rurale;
- l'approvazione dei progetti e dei programmi specifici di intervento che attuano le azioni del Piano di Sviluppo Locale (PSL), individuando l'ammontare delle singole spese e le procedure per la selezione degli attuatori se non individualmente determinati;
- il coordinamento, la supervisione e la verifica di tutte le iniziative contenute nel Piano di Sviluppo Locale (PSL), riguardanti l'informazione, l'animazione e l'assistenza tecnica ai potenziali attuatori;

- la predisposizione dei provvedimenti da trattare in seno all'assemblea;
- l'affidamento degli interventi ad altro soggetto pubblico;
- l'esecuzione delle attività delegate dall'assemblea;
- la richiesta ai soggetti privati, attuatori di interventi, di idonea garanzia fideiussoria nel rispetto della normativa vigente;
- il conferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio, di specifici incarichi professionali a terzi nonché l'istituzione di eventuali commissioni tecnico-scientifiche.

Art. 16

IL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno;
- dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- nominare, anche tra i non associati, il Segretario che avrà anche il compito di redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- attribuire deleghe o incarichi ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- rappresentare l'Associazione (GAL), nei rapporti con gli organismi di partenariato;
- rappresentare l'associazione (GAL) nei confronti di terzi e in giudizio.

Art. 17

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea degli associati su proposta, non vincolante, del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e il suo incarico è rinnovabile per una volta.

La carica di revisore non può essere conferita a un associato dell'Associazione.

Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Revisore provvede al riscontro contabile sulla gestione dell'Associazione, riferendone all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto di esercizio, mediante una relazione scritta.

Art. 18

CAPOFILA AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Gli associati designano quale capofila amministrativo e finanziario dell'associazione (GAL) il Consorzio dei Comuni del B.I.M. BRENTA I rapporti tra il Consorzio dei Comuni del BIM BRENTA e il G.A.L. TRENTO ORIENTALE saranno a tal fine regolati sulla base di apposita Convenzione che stabilirà le responsabilità reciproche delle parti affinché sia garantito un funzionamento e una gestione corretti.

ART. 19

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che per l'acquisto, lascito, donazione o comunque per altre cause vengano in proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali versate dagli iscritti, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- b) dalle entrate derivanti da atti di liberalità, donazioni, diritti, ritenute,

interessi;

c) dai proventi derivanti dall'organizzazione di viaggi, iniziative culturali e didattiche, manifestazioni ricreative;

d) dalle sovvenzioni di enti o istituti pubblici;

e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Art. 20

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie insorgenti fra gli associati ovvero fra gli associati e l'associazione (GAL), anche se promosse dal Consiglio Direttivo o dal Revisore dei Conti ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo e per le quali non sia previsto dalla legge l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono decise da un collegio di tre arbitri nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la sede dell'associazione (GAL).

Il collegio arbitrale decide secondo diritto e in conformità alle norme procedurali del codice di procedura civile e delle leggi vigenti; il collegio arbitrale decide anche per l'addebito e l'eventuale ripartizione del costo dell'arbitrato.

Art. 21

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

All'atto di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutte le eventuali attività residue della liquidazione del patrimonio dell'Associazione saranno trasferiti ad altri enti che esercitano attività analoghe, ONLUS o comunque enti senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto espresso riferimento alla legislazione vigente in materia e al Codice Civile.